



I.S.C. "Luciani - SS.Filippo e Giacomo"

Infanzia – Primaria – Secondaria 1°Grado

Con Sezioni ad Indirizzo Musicale

Centro Territoriale Permanente per l'Educazione Adulti

Via 3 Ottobre, 8/C - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736.43805 - Fax 0736.44544 - C.F. 92053530447

Cod. Mecc.: isc. APIC82900B - ctp. APCT703004

Sito Web: www.isclucianiap.gov.it - E-mail: apic82900b@istruzione.it - Pec: apic82900b@pec.istruzione.it

Consiglio di Istituto

Delibera n. 5

Allegato al verbale del 17/12/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Riferimenti normativi

IL D.L. 104/2013, art. 4, c. 1, convertito con legge n. 128 dell'8 novembre 2013 entrata in vigore il giorno 11 novembre 2013, ha introdotto il divieto totale di fumare nelle scuole. Oltre agli ambienti interni, già disciplinati dalla vecchia normativa, il divieto viene esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

Art. 1. Finalità

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Art. 2. Spazi soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti gli edifici scolastici e nelle aree esterne dei plessi dell'Istituto "Luciani SS, Filippo e Giacomo".

In tutti gli edifici e in tutte le aree saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 3. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione in attuazione del D.L. 104/2013 convertito in legge n. 128 il Dirigente individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle sedi dell'Istituto (il *personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 D.L. 104/2013 c. 1 bis)*

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

I preposti richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto di cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 4 . Sanzioni e multe

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a).

Art. 5. Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli edifici scolastici, a qualunque titolo utilizzati, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo delle strutture scolastiche ospitate presso altri enti; altresì, agli immobili di futura attivazione. Si applica inoltre agli spazi esterni ad uso scolastico (cortili, zone di accesso, tragitti scuola/palestra/mensa, spazi per l'Educazione fisica, ecc.) e in tutti gli ambiti scolastici (uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione).

Destinatari del presente decreto sono il personale scolastico, docente ed ATA, tutti gli studenti, tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, esperti e consulenti, addetti alla manutenzione, personale esterno).

Art. 5. Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.